

**DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 2017**  
**532/2017/R/COM**

**BOLLETTA 2.0: DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL'EVIDENZA IN BOLLETTA DEL RIMBORSO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO E OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI AL MANCATO VERSAMENTO DEL CANONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 luglio 2017

**VISTI:**

- il regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 maggio 2016 (di seguito: decreto canone);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com) e, in particolare, l'Allegato A, recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” come successivamente modificati e integrati (di seguito Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 610/2015/R/com (di seguito: deliberazione 610/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 378/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 378/2016/R/eel);
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate in data 7 dicembre 2016, prot. Autorità 16448 (di seguito: comunicazione del 7 dicembre 2016);
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate in data 4 maggio 2017, prot. Autorità 16451 (di seguito: comunicazione del 4 maggio 2017);
- la comunicazione della Direzione Relazioni esterne e istituzionali e Divulgazione e della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità in data 22 maggio 2017, prot. Autorità 18122;

- la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in data 7 giugno 2017 prot. Autorità 20077 (di seguito: comunicazione del 7 giugno 2017).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità ha, tra gli altri, i compiti di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, nonché di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi regolati, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali;
- nell’ambito delle competenze di cui al precedente punto, l’Autorità, con la deliberazione 501/2014/R/com, ha approvato la Bolletta 2.0, definendo i nuovi criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane e riformando profondamente le precedenti previsioni, risalenti al 2009, in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione, con l’obiettivo principale di razionalizzare, semplificare e rendere comprensibili le informazioni contenute nelle bollette;
- la legge di stabilità 2016 ha previsto, all’articolo 1, commi 153 e 154, specifiche disposizioni in tema di canone di abbonamento alla televisione per uso privato (di seguito: canone di abbonamento alla televisione), integrando gli articoli 1 e 3 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, prevedendo, tra le altre, che:
  - *“La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.”;*
  - *“Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”;*
  - *“L’importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponible ai fini fiscali.”;*
- in attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, le deliberazioni 610/2015/R/com e 378/2016/R/eel hanno integrato la Bolletta 2.0 prevedendo che i venditori:
  - espongano nelle bollette dei clienti domestici del settore elettrico, dopo il totale risultante dalla bolletta, la voce *Canone di abbonamento alla televisione per uso privato*;
  - indichino nelle bollette contenenti la voce di cui all’alinea precedente i mesi cui si riferiscono le rate esposte in ciascuna bolletta.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il decreto canone – recante attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge di stabilità 2016 – ha, tra l’altro, disposto specifiche modalità di rimborso, in caso di addebito del canone non dovuto, e di recupero delle somme, in caso di mancato pagamento del canone;
- nel dettaglio è stato previsto che:
  - in caso di addebito del canone non dovuto “*Le imprese elettriche (...) procedono al rimborso mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, ovvero provvedono con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche*” (articolo 6, comma 5, del decreto canone);
  - in caso di mancato pagamento del canone “*(...) Qualora entro l’anno solare successivo il cliente non abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero del canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle entrate*” (articolo 4, comma 3, del decreto canone);
- sono pervenute all’Autorità segnalazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate circa alcune richieste di chiarimento da parte dei venditori; nel dettaglio è stato richiesto di fornire indicazioni per la corretta rappresentazione nelle fatture per la fornitura di energia elettrica:
  - degli eventuali importi rimborsati afferenti al canone di abbonamento alla televisione per uso privato e dell’anno cui fa riferimento il rimborso stesso (comunicazioni del 7 dicembre 2016 e del 4 maggio 2017);
  - dell’informazione, da evidenziare nella prima bolletta emessa successivamente al 31 dicembre di ciascun anno, che l’eventuale importo non pagato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di addebito del canone in bolletta “...deve essere autonomamente versato mediante modello F24” (comunicazione del 7 giugno 2017).

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno e urgente, in ragione del fatto che alcune operazioni di rimborso sono state già state effettuate, modificare la Bolletta 2.0, al fine di fornire una corretta informazione al cliente domestico del settore elettrico del rimborso del canone e dei casi di mancato pagamento del canone;
- sia, pertanto, necessario prevedere:
  - con riferimento ai casi di rimborso del canone, che i venditori riportino, dopo la voce *Canone di abbonamento alla televisione per uso privato* qualora presente ovvero dopo il totale risultante dalla bolletta, la voce *Rimborso canone di abbonamento alla televisione per uso privato*, esplicitando l’anno di riferimento del rimborso, informazione rinvenibile dal terzo e quarto carattere del codice di 14 caratteri che identifica, in modo univoco, il rimborso da erogare che

Acquirente Unico, per il tramite del Sistema Informativo Integrato, rende disponibile ai venditori;

- una specifica comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 della Bolletta 2.0, in merito alle modalità obbligatorie di pagamento mediante il modello F24 degli importi afferenti il canone di abbonamento alla televisione, qualora ancora dovuti nel secondo anno solare successivo all'anno di addebito;
- che il testo della comunicazione di cui al precedente alinea, reso noto dall'Autorità tramite il proprio sito internet, sia inserito nel primo documento di fatturazione emesso successivamente al 31 dicembre di ogni anno nei confronti dei clienti domestici del settore elettrico

### **DELIBERA**

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, prevedendo che all'articolo 8, dopo il comma 8.9, siano aggiunti i seguenti commi:  
"8.10 I venditori espongono nelle bollette dei clienti domestici del settore elettrico per i quali è dovuto il rimborso degli importi versati a titolo di canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dopo la voce *Canone di abbonamento alla televisione per uso privato* qualora presente ovvero dopo il totale risultante dalla bolletta, la voce *Rimborso canone di abbonamento alla televisione per uso privato*.  
8.11 I venditori indicano nelle bollette contenenti la voce di cui al comma 8.10 l'anno di riferimento del rimborso.";
2. di stabilire che, nella prima bolletta emessa successivamente al 31 dicembre di ogni anno, i venditori riportino, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), della Bolletta 2.0, che il pagamento degli importi afferenti il canone di abbonamento alla televisione ancora dovuti nel secondo anno solare successivo all'anno di addebito è da effettuare mediante modello F24;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate;
4. di pubblicare il presente provvedimento, nonché l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, così come risultante dalle modifiche, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

13 luglio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*